

Gestire la mobilità ai tempi del Covid-19

Misure Fiscali a supporto di imprese e persone fisiche durante l'epidemia di Coronavirus

In data 16 marzo 2020 il governo italiano ha approvato un nuovo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. Il nuovo Decreto è volto a supportare le imprese e le persone fisiche (inclusi i lavoratori autonomi) prevedendo agevolazioni fiscali e aiuti finanziari.

La tabella seguente riassume le disposizioni principali rivolte alle imprese e alle persone fisiche che, se non specificato altrimenti, si

applicano su tutto il territorio italiano.

Si noti che i precedenti Decreti, emanati in relazione all'emergenza COVID-19 e riguardanti la cosiddetta "zona rossa" (la prima area in Italia colpita dal virus) rimangono in vigore, pertanto le disposizioni seguenti sono da considerarsi come un'aggiunta alle precedenti.

Tema	Disposizione
Cassa integrazione ordinaria C.I.G.O. Art. 19	I datori di lavoro che riducono o sospendono le loro attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19 possono fare richiesta per l'ottenimento della cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) o assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Le richieste possono essere presentate utilizzando una procedura semplificata, inoltre sono state concesse delle proroghe dei termini per accedervi. La nuova scadenza è pertanto fissata entro quattro mesi dalla data della chiusura o della riduzione di attività. La cassa integrazione ordinaria è pari all'80% della paga oraria ordinaria del dipendente, moltiplicata per il numero di ore non lavorate.
Cassa integrazione straordinaria Art. 20 - 21	I datori di lavoro che al 23 febbraio 2020 stavano già beneficiando della cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.) hanno la possibilità di richiedere la cassa integrazione ordinaria. Quest'ultima sarà concessa in alternativa alla cassa integrazione straordinaria. L'importo corrispondente sarà versato per un periodo massimo di nove settimane. Infine, i datori di lavoro che passano dalla cassa integrazione straordinaria a quella ordinaria non dovranno versare ulteriori contributi previdenziali.
Cassa integrazione in deroga Art. 22	I datori di lavoro che non hanno accesso alla cassa integrazione straordinaria o ordinaria di cui sopra hanno la possibilità di richiedere la cassa integrazione in deroga. La durata della misura è fissata in un massimo di nove settimane e i versamenti sono finanziati dalle regioni e dalle provincie autonome. Ciò implica che laddove un datore di lavoro abbia unità produttive in più di una regione, dovrà presentare diverse procedure.

Tema	Disposizione
Congedi parentali e bonus babysitter Art. 23	<p>I genitori (dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria) con figli al di sotto dei 12 anni di età hanno diritto a un massimo di 15 giorni lavorativi di congedi parentali.</p> <p>A tali lavoratori sarà riconosciuta un'indennità pari al 50% dello stipendio: l'ammontare dell'indennità varia a seconda della situazione attuale del beneficiario.</p> <p>In alternativa ai congedi parentali, gli stessi beneficiari (inclusi i lavoratori autonomi iscritti a fondi pensione privati) possono scegliere se ricevere un bonus fino a 600 Euro da utilizzare esclusivamente per servizi di babysitter. Il bonus viene corrisposto tramite il cosiddetto libretto di famiglia.</p> <p>I genitori con figli tra i 12 e i 16 anni di età potranno astenersi dall'attività lavorativa per l'intero periodo di sospensione delle attività scolastiche; in questo caso, tuttavia, non avranno diritto ad usufruire del bonus.</p>
Permessi per assistenza- L. 104/92 Art. 24	<p>L'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 prevede tre giorni di permessi ordinari retribuiti per quei dipendenti che assistono un familiare non completamente autosufficiente.</p> <p>L'art. 24 del Decreto prevede un incremento di tali permessi a nove giorni per i mesi di marzo e aprile.</p>
Giorni di quarantena Art. 26	<p>I giorni durante i quali un lavoratore è in quarantena per ragioni mediche verranno considerati come malattia.</p>
Altre indennità Art. 27, 28 e 29	<p>Un'indennità pari a 600 Euro, esente da imposte e contributi previdenziali, viene garantita ai lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e senza lavoro o senza pensione nel mese di marzo. L'indennità sarà versata direttamente dall'INPS dopo richiesta ufficiale.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano a quei dipendenti operanti nel settore turistico il cui rapporto di lavoro è terminato tra il 1 gennaio e il 16 marzo.</p>
INPS e INAIL: prescrizione dei termini Art. 34	<p>Sono sospesi i periodi di decadenza tra il 23 febbraio e il 1 giugno 2020 relativi ai contributi previdenziali e assicurativi versati da INPS e INAIL.</p> <p>Di conseguenza, i giorni rientranti nel periodo di sospensione non potranno essere considerati ai fini della decadenza; il calcolo dei giorni validi ai fini della decadenza ripartirà dal 2 giugno 2020.</p>
Collaboratori domestici Art. 37	<p>Il versamento dei contributi previdenziali obbligatori ai collaboratori domestici è sospeso per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 maggio. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020.</p>
"Fondo di ultima istanza" Art. 44	<p>L'art. 44 introduce un "fondo per il reddito di ultima istanza".</p> <p>Il fondo ha lo scopo di supportare quelle persone fisiche che hanno visto (i) terminare, (ii) ridursi o (iii) sospendere la loro attività o il loro rapporto di lavoro come conseguenza dell'emergenza COVID-19.</p> <p>Sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi potranno presentare domanda. I requisiti e le procedure per inoltrare le domande saranno definiti in un decreto apposito da emettersi a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>

Tema	Disposizione
<p>Sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle imposte Art. 61 - 62</p>	<p>Adempimenti fiscali - Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio relativi a società e persone fisiche residenti o con sede legale o operativa sul territorio italiano, fatta eccezione per le certificazioni uniche (CU) 2020. Tale scadenza era stata prorogata al 31 marzo da un precedente Decreto e detta scadenza non è stata modificata con l'ultimo aggiornamento. Le scadenze e gli adempimenti sono prorogati al 30 giugno, senza l'applicazione di sanzioni.</p> <p>Versamenti fiscali</p> <p>I versamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi previdenziali • ritenute fiscali • IVA <p>dovuti tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 sono posticipati.</p> <p>Tale proroga si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società e lavoratori autonomi residenti o con sede legale o unità operative sul territorio italiano, • con un fatturato (per le società) o ricavi inferiori o pari a 2 milioni di Euro durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. • Per alcune tipologie di imprese i pagamenti sono sospesi indipendentemente dalla fascia di fatturato o ricavo. La lista di dette tipologie di attività interessate dal provvedimento è fornita nell'Allegato 1. <p>I versamenti di cui sopra saranno dovuti entro il 31 maggio 2020 senza l'applicazione di interessi e sanzioni: i versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione il 31 maggio 2020 o in cinque rate di pari importo, a partire da maggio 2020.</p> <p>I lavoratori autonomi con redditi non superiori a 400.000 Euro nell'esercizio 2019 potranno richiedere ai loro sostituti d'imposta di non applicare ritenute sui redditi percepiti nel periodo compreso tra il 16 marzo e il 31 marzo 2020. Nel caso di pagamenti lordi, le ritenute dovranno essere rimborsate alle autorità fiscali entro la fine di maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020.</p> <p>I versamenti IVA sono sospesi per le società e i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di fatturato o compensi percepiti, con domicilio fiscale, sede legale o unità operative nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>
<p>Premio ai lavoratori dipendenti Art. 63</p>	<p>Un premio di 100 euro è riconosciuto nel cedolino di aprile a tutti i dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cui reddito lordo da lavoro dipendente conseguito nel 2019 non è superiore a 40.000 euro • che hanno continuato a svolgere la propria attività presso il consueto luogo di lavoro (e che quindi non hanno lavorato in modalità agile) <p>Il premio di 100 euro è riproporzionato in ragione delle giornate effettivamente lavorate presso il consueto luogo di lavoro nel mese di marzo ed è esente da ritenute fiscali e contributive.</p> <p>Il premio sarà corrisposto direttamente dal datore di lavoro.</p> <p>Il datore di lavoro potrà recuperare l'importo totale dei premi corrisposti ai dipendenti come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.</p>
<p>Credito d'imposta per la sanificazione Art. 64</p>	<p>È riconosciuto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50% delle spese sostenute dal datore di lavoro (fino a un massimo di 20.000 euro).</p>

Tema	Disposizione
Credito d'imposta per botteghe e negozi Art. 65	Le imprese e i lavoratori autonomi che detengono in locazione negozi e botteghe della categoria C1 possono richiedere il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione dovuto per il mese di marzo 2020.
Detrazione per erogazioni liberali Art. 66	Le persone fisiche che effettuano donazioni liberali di denaro o di attrezzature mediche per supportare gli ospedali e altre istituzioni senza scopo di lucro per fronteggiare l'emergenza COVID-19, possono usufruire di una detrazione d'imposta pari al 30% dell'importo donato (fino a un massimo di 30.000 euro).
Sospensione dell'attività di degli uffici degli enti impositori Art. 67	<p>Le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori sono sospese nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio e di conseguenza vengono altresì sospesi tutti i termini relative a queste attività che ricadono in questo periodo. Il numero di giorni di che ricade nel suddetto periodo non sarà tenuto in considerazione e il conteggio dei giorni riprende a partire dal 1° giugno 2020.</p> <p>Il periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio non è da tenere in considerazione altresì per il conteggio del termine per ottenere una risposta, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle istanze di interpello presentate dai contribuenti (termine ordinario di 90 giorni o 120 giorni, a seconda della tipologia di istanza presentata). Il termine è posticipato in base al numero di giorni rimanenti. Sono altresì posticipati i termini per ottenere una risposta alle istanze di interpello speciali presentate dai contribuenti con riferimento ai seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione del Regime Speciale per i Neo Residenti (art. 24-bis TUIR, imposta sostitutiva 100.000 euro annui); • Ammissione al regime di adempimento collaborativo e alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata; • Advance Price Agreement (APA), Mutual Agreement Procedure (MAP) e altri accordi concernenti questioni di fiscalità transnazionale e l'applicazione di norme sugli accordi per evitare la doppia imposizione (tassazione di interessi e royalty, esistenza di una SO in Italia e attribuzione di profitti o redditi a una SO); • Regime opzionale di tassazione agevolata dei profitti derivanti dallo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale. <p>Nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 maggio) i contribuenti possono presentare le predette istanze di interpello esclusivamente tramite posta elettronica certificata, mentre i soggetti non residenti possono presentare le istanze all'indirizzo di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Il calcolo del termine entro il quale gli uffici degli enti impositori sono tenuti a inviare una risposta alle istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione decorre dal 1° giugno 2020. Non sembrano invece esserci differimenti per i contribuenti - si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte delle amministrazioni finanziarie.</p>
Sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione Art. 68	I termini dei versamenti delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio sono sospesi e i versamenti sono dovuti nel mese successivo al termine del periodo di sospensione (per il momento, quindi, a giugno 2020).
Misure speciali per le compagnie aeree Art. 79	Con riferimento al settore del trasporto aereo, il COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - bgt-grantthornton.it - per questioni relative al COVID-19.

